DETERMINAZIONE DSAI/7/2025/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ED ANAGRAFICA OPERATORI. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 17 aprile 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (di seguito: d.P.R. 547/1995);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito: d.lgs. 81/2008);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dei trasporti del 23 febbraio 1971, n. 2445 (di seguito: decreto ministeriale 2445/1971);
- il decreto del Ministero dell'interno del 12 aprile 1996 (di seguito: decreto ministeriale 12 aprile 1996);
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2014 (di seguito: decreto ministeriale 4 aprile 2014);
- il decreto del Ministero dell'interno del 8 novembre 2019 (di seguito: decreto ministeriale 8 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura

del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione aprile 2012, n.10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012), sostituita dalle Linee guida CIG, edizione febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del 27 luglio 2017, UNI EN ISO 15257 (di seguito: norma UNI EN ISO 15257:2017);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del 10 ottobre 2019, UNI EN 12954 (di seguito: norma UNI EN 12954:2019);
- le Linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020, n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- la Linea guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche quinta edizione Rev.1 del 18 dicembre 2015 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas" (di seguito: Linea guida APCE 2015) poi sostituita a far data dal 1° gennaio 2022, dalla Linea Guida APCE, quinta edizione Rev.2 del 24 marzo 2021 (di seguito: Linea guida APCE 2021);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione dell'11 novembre 2021 UNI 10950 (di seguito: norma UNI 10950:2021);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – Testo Integrato anagrafica operatori" (di seguito: TIAO);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di

odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute:
  - a disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche (lett. a); in particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 5.3 delle Linee guida 10/2012 (poi sostituito dal paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022) nonchè il paragrafo 4 della Linee guida CIG 12/2020 prescrivono all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato, istruito ed aggiornato rispetto allo svolgimento delle proprie mansioni;
  - a disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (lett. d);
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 8, lettera c) della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute a registrare la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'articolo 12, comma 3 della RQDG 20/25 come da informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco; nel caso in cui si tratti di un "falso allarme", la chiamata viene classificata in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento;
- ai sensi dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub i) della RQDG 20/25, in sede di controllo da parte dell'Autorità dei dati di qualità e relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del TIAO, i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, indicati all'articolo 3, devono comunicare, con la relativa data di decorrenza, ogni variazione nelle informazioni di cui agli articoli 4 e 5 - tra le quali rientrano, tra l'altro, l'indirizzo del sito *internet* e quello di

posta elettronica certificata –, trasmesse in adempimento degli obblighi del TIAO, secondo le modalità ivi previste, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui AGSM AIM S.p.a. (di seguito AGSM AIM o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo conto anche della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma di controlli, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 22, 23, 24 e 25 ottobre 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla medesima società (a far data dall'1 gennaio 2021), denominato "TREVISO", con riferimento all'anno 2022 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
  i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere c), d), e f) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi alla regolazione tecnica vigente; in particolare:
     - la procedura operativa relativa all'attivazione della fornitura PRGS18, rev.08 dell'agosto 2021 (in vigore fino al 3 aprile 2022), richiamava il decreto ministeriale 12 aprile 1996 sostituito dal decreto ministeriale 8 novembre 2019 (doc. 16c allegato alla *check list*);
     - l'istruzione operativa relativa alla classificazione delle dispersioni di gas localizzate IO0056, rev. 06 del 04 aprile 2022, nelle schede 1, 2 e 3 del paragrafo 5, "Modalità operative", relativamente ai passaggi delle procedure di classificazione delle dispersioni da condotte interrate nei casi di distanza del foro di localizzazione da fabbricati e cavità rispettivamente inferiori a 0,5 m., comprese tra 0,5 m. e 4 m. e superiori a 4 m., riporta l'istruzione di assegnare una classe di dispersione provvisoria A2 per 24 ore, in caso di inaccessibilità dei fabbricati o cavità prossimi al foro di localizzazione all'interno dei quali effettuare la verifica della presenza di gas, senza specificare le attività da compiere una volta trascorse 24 ore, conformemente al paragrafo 8, prospetto 6, della Linee guida CIG 7/2020; inoltre, la citata istruzione operativa non riporta (nel "riepilogo" del paragrafo 5) tutti i criteri di assegnazione alla dispersione della classe A1 e non riporta la *classificazione delle dispersioni su sfiati di condotte posate*

in cunicolo previsti dalle Linee guida CIG 7/2020 (prospetto 2 del paragrafo 6.2 e paragrafo 6.4) e infine riporta una definizione di classificazione della dispersione di classe C non conforme alla RQDG 20/25 (doc. 16d allegato alla *check list*);

- la procedura operativa relativa alla protezione catodica PRGS07, rev. 7 del febbraio 2021 (in vigore fino al 3 aprile 2022), al prospetto 2 del paragrafo 4, riportava le frequenze minime delle misure di breve durata in presenza di variabilità bassa del campo elettrico, in modo difforme da quanto previsto dalla Linea guida APCE 2015 e dalla Linea guida APCE 2021 (Tabella 1 del paragrafo 9) e non riportava le frequenze minime delle misure di breve durata in presenza di variabilità del campo elettrico (in corrispondenza dei "*punti di misura rimanenti*"), come previsto dalle medesime norme tecniche; infine, tale procedura non era stata aggiornata alla Linea Guida APCE 2021, di conseguenza il modulo del "Rapporto annuale dello stato elettrico per ogni impianto di distribuzione" (doc. 15a allegato alla *check list*), non riportava i campi "*Lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi protetti con anodi con misurazioni non conformi nell'anno di riferimento*" (campo "1H") e "*Suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi*" (campo "2K") prescritti dalla medesima Linea guida APCE(doc. 16f allegato alla *check list*); sempre con riferimento alla protezione catodica l'istruzione operativa IO0005, rev.10 del 4 aprile 2022, non risulta aggiornata alle norme tecniche di settore vigenti, tra cui la Linea Guida APCE 2021, la norma UNI EN ISO 15257:2017, la norma UNI EN 12954:2019 e la norma UNI 10950:2021, oltre a riportare riferimenti normativi abrogati o sostituiti, quali il d.P.R. 547/1955 abrogato dal d.lgs. 81/2008 e il decreto ministeriale 2445/1971 abrogato dal decreto ministeriale 4 aprile 2014; la citata istruzione operativa, al paragrafo 5, titolato "Modalità operative", sottoparagrafo "Operazione: monitoraggio telecontrollo" non fa riferimento al numero minimo di dispositivi di telesorveglianza, di cui alla norma UNI 10950:2021, da installare per tipologia di punto di misura, conformemente a quanto previsto dalla Linea Guida APCE 2021 (tabella 1 del paragrafo 9); parimenti il sottoparagrafo "Operazione: rilevazione, archiviazione e statistica dati", della medesima istruzione operativa, non indica le rilevazioni minime da eseguirsi conformemente a quanto previsto dalla citata Linea Guida APCE 2021 (tabella 1 del paragrafo 9) (doc. 16f allegato alla *check list*);

ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società non dispone di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto aggiornamento della formazione del personale relativamente alle Linee guida CIG 12/2020 e, fino al 14 dicembre 2022, non disponeva di tale documentazione con riferimento alle Linee Guida CIG

7/2020 e 10/2012 (poi sostituita dalle Linee guida 10/2022) (punto 22 e doc. 22a e 22b allegati alla *check list*);

iii. in violazione dell'articolo 36, comma 8, lett. c), della RQDG 20/25, la società, come risulta dall'ascolto delle 30 (trenta) registrazioni vocali delle chiamate pervenute nel 2022 al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi prodotta, non ha correttamente indicato nella registrazione garantita di cui all'articolo 15, comma 1, lett d), della RQDG 20/25 e riportato nella Tabella M di cui all'articolo 79, comma 6, lett. a), punto (i), della RQDG 20/25, una delle citate chiamate; in particolare, la società ha classificato la citata richiesta di pronto intervento (progressivo n. 1 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2022) come "danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza dispersione" anziché come "dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura" (doc. 7a e 8a allegati alla *check list*);

iv. in violazione dell'articolo 6, comma 1, del TIAO, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica ispettiva, non aveva provveduto, fino al 24 ottobre 2024, ad aggiornare tempestivamente i dati relativi al sito *internet* e all'indirizzo di posta elettronica certificata (punto 2 e doc. 2c e 2d allegati alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di

avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di AGS AIM S.p.a;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte *sub* i. e ii. della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; in particolare la condotta *sub* i. afferisce all'unico impianto gestito dalla società (che serve 39.661 PdR) e per quanto attiene alle procedure PRGS18 (sull'attivazione della fornitura) e PRGS07 (sulla gestione della protezione catodica) risulta accertata a far data dall'entrata in vigore delle singole procedure operative e fino al 3 aprile 2022, mentre con riferimento alle procedure IO0056 (sulla classificazione delle dispersioni) e IO0005 (sulla protezione catodica) risulta accertata a far data dal 4 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022; la violazione *sub* ii. relativa alla mancata formazione del personale risulta accertata dal 1° gennaio 2021 al 14 dicembre 2022 con riferimento alle Linee Guida CIG 7/2020 e 10/2012 (poi sostituita dalle Linee guida 10/2022) ed accertata a far data dal 1° gennaio 2021 in merito alle Linee guida CIG 12/2020; le condotte *sub* iii. e iv. si pongono in contrasto con le disposizioni dirette ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità; in particolare, la condotta *sub* iii. fa riferimento ad una (1) delle trenta (30) chiamate di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute nel 2022 con riferimento all'unico impianto gestito dalla società; la violazione *sub* iv. risulta accertata fino al 24 ottobre 2024;

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 64.150.687;

- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 57.500 (cinquantasettemilacinquecento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alle prescrizioni della regolazione e delle norme tecniche (contestazione sub i. con l'eccezione della procedura sull'attivazione della fornitura) e la formazione del personale sulla Linea guida CIG 12/2020 (contestazione sub ii.) costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di AGSM AIM S.p.a per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ed anagrafica operatori e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 57.500 (cinquantasettemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
   i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub* i.** (con l'eccezione della procedura sull'attivazione della fornitura) **e *sub* ii.** del secondo considerato (aggiornamento della formazione del personale sulla Linea guida CIG 12/2020), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite

versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "**Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA**" del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 19.166,66** (diciannovemilacentosessantasei/66) nonché, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/7/2025/gas";

ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;

5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub* i. (ad eccezione della procedura sull'attivazione della fornitura) e *sub* ii. del secondo considerato (aggiornamento della formazione del personale sulla Linea guida CIG 12/2020) – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;

ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

11. di comunicare il presente provvedimento a AGSM AIM S.p.a. (P.IVA 02770130231) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.agsmaim.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 17 aprile 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro

Michele
Passaro
Autorità di
Regolazione
per Energia
Reti e
Ambiente
17.04.2025
14:56:41
GMT+02:00